

DELIBERA N. 253/25/CONS

**ARCHIVIAZIONE DELL'ESPOSTO PRESENTATO DAL SIG. ANTONELLO
CRESTI PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI A TUTELA DEL
PLURALISMO E DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO NEI PROGRAMMI DI
INFORMAZIONE DA PARTE DELLA SOCIETÀ SKY ITALIA S.R.L.
DURANTE LA CAMPAGNA PER LE ELEZIONI DEL CONSIGLIO E DEL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CALABRIA DEL 5 E 6
OTTOBRE 2025
(SKYTG24)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 28 ottobre 2025;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato”* (di seguito Testo Unico), come modificato dal decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 50, recante *“Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014 e, in particolare, l’Allegato A, recante *“Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni”*, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 286/23/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS;



VISTA la delibera n. 398/24/CONS, del 9 ottobre 2024, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale delle regioni Liguria, Emilia Romagna ed Umbria (ottobre - novembre 2024)”*, applicabile anche alle consultazioni regionali a carattere locale previste per il 2025, cui l’Autorità ha deciso di fare rinvio con la delibera 212/25/CONS in ragione dell’identità del tipo di consultazione;

VISTO l’ultimo provvedimento del 30 ottobre 2024 della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale delle regioni Emilia-Romagna e Umbria indette per i giorni 17 e 18 novembre 2024”*, applicabile, pertanto, anche alle consultazioni per l’elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale della Calabria fissate per i giorni 5 e 6 ottobre 2025;

VISTA la segnalazione pervenuta in data 2 ottobre 2025 con la quale il sig. Antonello Cresti, in qualità di rappresentante legale di Democrazia sovrana popolare, ha segnalato la presunta violazione da parte della società Sky Italia s.r.l. delle norme in materia di par condicio con riferimento alle elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta Regionale della Calabria del 5 e 6 ottobre 2025. In particolare, con l’esposto è stato segnalato *“relativamente alla trasmissione “Il Confronto” andata in onda oggi ore 10 su SkyTg 24 (...) il mancato rispetto delle regole di par condicio in quanto non è stato invitato il terzo candidato alla Presidenza della Regione Calabria, Francesco Toscano, ma solo gli altri due candidati”*;

VISTE le memorie trasmesse, in riscontro alle richieste di osservazioni dell’Autorità di cui alle note prot n. 0245090 del 2 ottobre 2025 e prot.n. 0248748 del 7 ottobre 2025, dalla società Sky Italia s.r.l. con le note prot. n. 0246327 del 3 ottobre 2025 e prot.n. 0250277 dell’8 ottobre 2025, con le quali è stato rilevato in sintesi quanto segue:

- la consultazione elettorale in oggetto, coinvolgendo meno di un quarto dell’elettorato, non ha carattere nazionale. Per questa tornata elettorale l’Autorità non ha adottato un’apposita delibera, rimandando invece - come indicato in un comunicato pubblicato sul sito del Corecom Calabria – all’applicazione della delibera 212/25/CONS. Quest’ultima contiene le *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di Comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale nelle regioni Valle d’Aosta e Marche”*. A sua volta, la delibera 212/25/CONS richiama le disposizioni previste nella delibera n. 398/24/CONS, adottata per disciplinare le elezioni regionali svoltesi in Liguria, Emilia Romagna ed Umbria nell’ottobre e novembre 2024. Come chiarito dall’Autorità, tali disposizioni non



- si applicano, tra l'altro, ai programmi trasmessi esclusivamente a livello nazionale. Per quanto riguarda le emittenti nazionali private resta fermo l'obbligo di garantire il rispetto dei principi generali in materia di informazione e di tutela del pluralismo contenuti nella normativa di settore. In particolare, è richiesto di garantire la più ampia ed equilibrata presenza ai diversi soggetti politici competitori nei telegiornali e nei programmi di approfondimento informativo in cui assume carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali attinenti alle consultazioni regionali;
- nell'ambito della propria autonomia editoriale e giornalistica, Sky ha ritenuto opportuno ospitare i tre candidati alla Presidenza della Regione Calabria in due distinte puntate del programma di approfondimento informativo "Start", trasmesse in diretta su Sky TG24 il 2 e 3 ottobre 2025. Entrambe le dirette sono andate in onda in fasce orarie sostanzialmente equivalenti (la prima dalle 10:00 alle 10:45, la seconda dalle 9.30 alle 11:00), garantendo così pari opportunità di ascolto. I candidati Sigg. Occhiuto e Tridico sono stati intervistati nella puntata del 2 ottobre u.s., mentre il candidato Sig. Toscano è intervenuto con un'intervista individuale nella puntata del 3 ottobre u.s.. L'invito al Sig. Toscano per partecipare alla trasmissione è stato formalmente inviato dalla redazione il 19 settembre u.s.; inoltre, la sua partecipazione alla trasmissione del 3 ottobre u.s. è stata preannunciata anche il giorno precedente nel corso di un'edizione di massimo ascolto di Sky TG24 (quella delle ore 20.00). La programmazione del canale Sky TG24 si articola su due feed – "Sky TG24" e "Sky TG24 Primo Piano" – entrambi contraddistinti dallo stesso marchio editoriale. I due feed sono disponibili per gli abbonati alle offerte commerciali di Sky via satellite e via IP rispettivamente ai numeri 500 e 501 dell'EPG Sky. Il feed trasmesso al numero 500 è inoltre visibile in chiaro sul digitale terrestre alla LCN 50 e in streaming sul sito web "tg24.sky.it"; gli interventi dei tre candidati si sono svolti all'interno dello stesso format, come si evince non solo dal fatto che lo studio e l'allestimento scenografico erano identici, ma anche perché tutti e tre gli interventi sono stati moderati dalla stessa giornalista; la puntata del 2 ottobre u.s. che ha ospitato gli interventi dei candidati Tridico e Occhiuto è stata eccezionalmente trasmessa in diretta sul feed 501 per ragioni di attualità della cronaca. La scelta è stata, infatti, dettata dalla necessità di garantire sul feed 500 la copertura, anche sul digitale terrestre, di importanti fatti di stretta attualità di rilevanza nazionale e internazionale, ossia quelli relativi alla vicenda della Global Sumud Flotilla, allo scopo di raggiungere il pubblico più ampio possibile. I telespettatori del digitale terrestre (che hanno potuto seguire in diretta l'intervista di Francesco Toscano il 3 ottobre u.s.) hanno potuto seguire gli interventi di Tridico e Occhiuto nella replica trasmessa nella fascia serale del 2 ottobre u.s.;
 - come riconosciuto dall'Autorità nella Delibera 467/24/CONS, *"il rispetto del principio della parità di trattamento nei programmi appartenenti all'area dell'informazione deve essere valutato tenuto conto dell'autonomia editoriale e giornalistica dell'emittente, come garantita dall'art. 21 della Costituzione,*

ferma l'esigenza di assicurare un equilibrato accesso e pari opportunità a tutti i candidati" e "il rispetto del principio di parità di trattamento, pur nel rispetto dell'autonomia editoriale e giornalistica dell'emittente, postula l'esigenza di assicurare la presenza di tutti i candidati alla Presidenza della Regione";

- Sky, sulla base di quanto sopra esposto, ha garantito la completezza dell'informazione e pienamente rispettato il principio di parità di trattamento, dal momento che tutti e tre i candidati hanno avuto la possibilità di esporre al pubblico il proprio programma politico, attraverso modalità che hanno garantito agli stessi pari opportunità;
- Sky, pertanto, chiede l'archiviazione del procedimento.

PRESA VISIONE delle trasmissioni andate in onda sul canale Skytg24 la mattina del 2 e del 3 ottobre 2025 e dei dati di monitoraggio rilevati dalla società Geca Italia;

RILEVATO che la mattina del 2 ottobre sul canale Skytg24, disponibile sul digitale terrestre e via satellite, è andato in onda uno speciale dedicato al conflitto israelo-palestinese e alla navigazione della Global Sumud Flotilla verso Gaza; durante questo speciale c'è stato un brevissimo collegamento dallo studio televisivo con il confronto politico per le regionali in Calabria che stava andando in onda in diretta sul canale 501, disponibile solo via satellite, durante il quale si sono registrati tempi di parola dei candidati alla presidenza della Regione Calabria Pasquale Tridico e Roberto Occhiuto di circa un minuto ciascuno. Il confronto tra i due candidati è stato poi trasmesso in replica alle ore 21.00 circa sul canale Sky Tg24 (satellitare e dtt) facendo registrare tempi di parola pari a 18 minuti e 49 secondi per Occhiuto e pari a 18 minuti e 3 secondi per Tridico. Stralci degli interventi dei candidati Tridico e Occhiuto sono stati mandati in onda, inoltre, in alcune edizioni notturne di "Skytg24 edicola" del 3 ottobre per un totale di tempo di parola di circa 6 minuti e 25 secondi ciascuno e in due edizioni notturne di "Skytg24-Skyline" del 2 e 3 ottobre per un totale di tempo di circa un minuto ciascuno. Il 3 ottobre, invece, nella mattinata è andato in onda il programma "Start" sul canale Sky Tg24 (satellitare e dtt); all'interno del programma è stato intervistato in collegamento il candidato alla presidenza della Regione Calabria Francesco Toscano che ha fruito di circa 10 minuti di tempo di parola;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4 del Testo unico sono principi fondamentali del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, la tutela della libertà di espressione di ogni individuo, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione e che, ai sensi del successivo art. 6, l'attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni e l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;



CONSIDERATO che con la sentenza n. 155 del 24 aprile/7 maggio 2002 la Corte Costituzionale, nel pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della legge n. 28 del 2000, ha posto in rilievo come “il diritto all’informazione, garantito dall’art. 21 della Costituzione, venga qualificato e caratterizzato, tra l’altro, sia dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie - così da porre il cittadino in condizione di compiere le proprie valutazioni avendo presenti punti di vista e orientamenti culturali e politici differenti - sia dall’obiettività e dall’imparzialità dei dati forniti, sia infine dalla completezza, dalla correttezza e dalla continuità dell’attività di informazione erogata” e che “il diritto alla completa ed obiettiva informazione del cittadino appare dunque tutelato in via prioritaria soprattutto in riferimento a valori costituzionali primari, che non sono tanto quelli [...] della pari visibilità dei partiti, quanto piuttosto quelli connessi al corretto svolgimento del confronto politico su cui in permanenza si fonda [...] il sistema democratico”. In base a tali criteri la Corte ha osservato come le regole più stringenti che valgono per la comunicazione politica non si attaglino “alla diffusione di notizie nei programmi di informazione”. La Corte Costituzionale ha sottolineato in proposito che l’art. 2 della legge n. 28 del 2000 non comporta la trasposizione dei criteri dettati per la comunicazione politica nei programmi di informazione “che certamente costituiscono un momento ordinario, anche se tra i più caratterizzanti dell’attività radiotelevisiva”, e ha soggiunto che “l’espressione diffusione di notizie va [...] intesa, del resto secondo un dato di comune esperienza, nella sua portata più ampia, comprensiva quindi della possibilità di trasmettere notizie in un contesto narrativo-argomentativo ovviamente risalente alla esclusiva responsabilità della testata”;

CONSIDERATO pertanto che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei programmi appartenenti all’area dell’informazione non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve conformarsi al criterio della parità di trattamento, il quale va inteso propriamente, secondo il consolidato orientamento dell’Autorità, nel senso che situazioni analoghe debbano essere trattate in maniera analoga. Ciò al fine di assicurare in tali programmi l’equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico, nel rispetto dell’autonomia editoriale e giornalistica e della correlazione dell’informazione ai temi dell’attualità e della cronaca politica;

CONSIDERATO che a norma dell’art. 5 della legge n. 28/2000 la Commissione per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definiscono i criteri specifici ai quali, fino alla chiusura delle operazioni di voto, debbono conformarsi la Concessionaria pubblica e le emittenti radiotelevisive private nei programmi di informazione, al fine di garantire la parità di trattamento, l’obiettività, la completezza e l’imparzialità dell’informazione;

CONSIDERATO che i criteri specifici in materia di informazione da applicare alla campagna elettorale per le elezioni regionali nella Calabria per le emittenti private sono quelli definiti con la deliberazione dell’Autorità n. 398/24/CONS;

CONSIDERATO che le consultazioni per l'elezione in oggetto hanno interessato meno di un quarto dell'intero corpo elettorale nazionale e che, pertanto, le disposizioni finalizzate a dare attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli artt. 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono applicabili solo nei territori interessati dal voto;

CONSIDERATO che nella delibera n. 398/24/CONS, all'art. 1, comma 4, l'Autorità ha ravvisato l'esigenza di chiarire che resta fermo per le emittenti nazionali private l'obbligo del rispetto dei principi generali in materia di informazione e di tutela del pluralismo, come enunciati negli artt. 4 e 6 del Testo Unico, nella legge 22 febbraio 2000, n. 28 e nei relativi provvedimenti attuativi dell'Autorità e che, in particolare, *“nei telegiornali e nei programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali attinenti alle consultazioni oggetto del presente provvedimento, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza ai diversi soggetti politici competitori”*;

CONSIDERATO che il rispetto del principio della parità di trattamento nei programmi appartenenti all'area dell'informazione deve essere valutato tenuto conto dell'autonomia editoriale e giornalistica dell'emittente, come garantita dall'art. 21 della Costituzione, ferma l'esigenza di assicurare un equilibrato accesso e pari opportunità a tutti i candidati;

RITENUTO che il rispetto del principio di parità di trattamento, pur nel rispetto dell'autonomia editoriale e giornalistica dell'emittente, postula l'esigenza di assicurare la presenza di tutti i candidati alla Presidenza della Regione;

CONSIDERATO che Skytg24 ha assunto iniziative tese ad assicurare la presenza in un programma di approfondimento informativo anche dell'esponente Francesco Toscano, candidato alla Presidenza della regione Calabria, oltre che dei candidati Tridico e Occhiuto;

RITENUTO, pertanto, ai fini della completezza dell'informazione diffusa dal canale Skytg24, che lo stesso abbia assicurato agli utenti, in vista del voto, un'adequata rappresentazione dei candidati in competizione per la carica di Presidente della regione;

RITENUTO, per le motivazioni di cui sopra, di procedere all'archiviazione dell'esposto;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

DELIBERA

l'archiviazione della segnalazione per i motivi di cui in premessa.

Il presente provvedimento può essere impugnato innanzi al Tar del Lazio entro sessanta giorni dalla sua notifica.

La presente delibera è notificata alla società Sky Italia s.r.l., ed è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 28 ottobre 2025

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella